GAL RIVIERA DEI FIORI

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE

(approvato dall' Assemblea dei Soci del Gal in data 22/07/2025)

Il presente regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nelle diverse fasi riguardanti la programmazione e l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Riviera dei Fiori.

Le disposizioni di riferimento, specifiche e generali, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Relazione speciale della Corte dei Conti Europea n. 6 del 2023, sono le seguenti:

Disposizioni e linee guida, nazionali, comunitarie e internazionali

- OCSE : Managing conflict of interest in the public sector, 2005
- Reg. (UE) 2020/2092 Art. 3 lettera B
- Reg (UE) 1303/2013 artt. 32-35
- Reg. (UE) 2021/1060 artt. 31-34
- Legge 7 Agosto 1990, n.241 art. 6 bis
- D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm. – artt. 35 e 53
- DPR 16 aprile 2013, n. 62 artt. 6-10
- D.Lgs 08 aprile 2013, n.39 e ss.mm. e ii.
- D.Lgs 36/2023 – Articolo 16 ("Codice degli Appalti")
- DPR 62/2013 Articolo 7 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Dlgs 165/2001)
- Leader Local Development Strategies (LDS) – Guidance on design and implementation (June 2016) a cura di - European Network for Rural Development – Commissione Europea
- Regolamento Finanziario UE – 2018/1046 - Articolo 61
- Reg. UE 2022/2039

Disposizioni Regionali

• CSR Liguria – Deliberazione di Giunta Regionale n° 1142 del 23/11/2023

ART. 1 - FINALITA'

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla legge 190/2021, le finalità del presente regolamento sono:

- garantire che i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti;
- dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla individuazione e selezione dei progetti;
- garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, potenziale, reale e percepito.

ART. 2 – FASI PROCEDURALI

Le fasi procedurali individuate nell'ambito del procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:

A. definizione dei bandi (punteggi da assegnare ai diversi criteri di selezione dei progetti a bando, massimale di contribuzione, ecc.) e selezione delle domande di sostegno e dei progetti di cooperazione;
B. procedure di affidamento servizi, forniture e consulenze;
C. attuazione della S.S.L. da parte del personale in organico al GAL e dei tecnici esterni incaricati;
D. istruttoria delle domande di sostegno, fatte salve quelle in capo all'Ente Capofila;

In attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo del GAL, il direttore dell'Azienda Speciale Riviere di Liguria – delegata dal capofila, è il Responsabile del procedimento amministrativo inerente le attività svolte dal GAL per l'attuazione della SSL e per l'acquisizione di beni e servizi, per l'eventuale realizzazione di opere, l'acquisizione di competenze e l'istruttoria tecnica amministrativa delle domande di sostegno.

ART. 3 – DEFINIZIONE E SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE

Il conflitto di interessi può essere:

- **Diretto**: quando il componente del GAL, o i suoi parenti e affini fino al secondo grado, sono nella condizione di poter fruire degli aiuti della SSL o di altre singole operazioni selezionate dal GAL;
- **Indiretto**: quando il membro del GAL rappresenta un Ente che è nella condizione di poter fruire degli aiuti della SSL o di altre singole operazioni

selezionate dal GAL, direttamente o tramite Enti controllati o comunque riconducibili all' Ente rappresentato nel GAL;

Il conflitto di interessi, sia esso diretto o indiretto, può essere:

- **Reale**: quando riguarda un conflitto tra la missione pubblica (all'interno dell'attività del GAL) e gli interessi - diretti o indiretti nell'accezione sopra specificata - di cui il membro del GAL è portatore.
- **Potenziale**: quando tale condizione si potrebbe verificare in futuro.
- **Apparente**: può dirsi che esiste quando sembra che gli interessi privati di un soggetto possano influire indebitamente sull'assolvimento dei suoi obblighi ma, di fatto, non è così.

Anche il caso di conflitto apparente deve essere dichiarato, in modo da rendere trasparente la situazione del membro del GAL ed evitare l'avvio di eventuali procedure sanzionatorie connesse alle dichiarazioni false. Il conflitto apparente non comporta conseguenze in termini di limitazioni della partecipazione ai lavori del GAL.

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- titolarità/rappresentanza legale di società, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di Sviluppo Locale;
- compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di Sviluppo Locale;
- prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, società, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero di parenti entro il quarto grado, o di conviventi.

ART. 4 – SOGGETTI INTERESSATI

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

a) Membri del Consiglio di Direttivo o dell' Assemblea dei Soci

I rappresentanti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alla discussione e alle decisioni in merito al progetto stesso in conformità anche a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse (artt. 1394, 2373 e 2391 c.c.) . In tal caso i soggetti interessati sono obbligati a segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse e ad abbandonare la seduta. Il verbale del Comitato Direttivo deve riportare motivatamente l'uscita dei rappresentanti.

b) Il personale della Camera di Commercio e /o sua Azienda Speciale dedicata ad attività GAL da apposito ordine di servizio.

I soggetti di cui sopra non possono fare parte del personale tecnico di altro GAL, fatta eccezione per i GAL. che hanno come capofila la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la sua delegata Azienda Speciale Riviere di Liguria. Il personale interno, il personale dei Partner che, a qualsiasi tutolo, opera a supporto dello stesso in attuazione della SSL, indipendentemente dalla tipologia di contratto, non deve svolgere attività economiche che lo pongono in conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione della domanda.

In analogia a quanto previsto da Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, D.M. Funzione pubblica del 28/11/2000, pubblicato sulla G.U. n.84 del 10/04/2001, è necessari pertanto che il dipendente mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

Qualora si verifichi concretamente il caso in cui il personale sia chiamato a prendere decisioni che coinvolgano interessi propri, di parenti e affini fino al secondo grado, del coniuge o dei conviventi, ovvero che si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interesse, è necessario che questi si astenga dalle attività di cui è stato incaricato, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, tramite l'attestazione di merito di cui al successivo art. 5 del presente regolamento, il quale provvederà ad incaricare un altro dipendente, previa indicazione del Direttore del GAL;

c) I consulenti esterni

I GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili con lo stesso o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso.

I consulenti esterni, al pari dei dipendenti, non devono svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse attività connesse alla presentazione e alla gestione delle domande di sostegno sul CSR e, qualora si identifichi una situazione di conflitto di interesse, non ipotizzabile al momento del conferimento dell'incarico, sono anch'essi obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente del GAL astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati, tramite l'attestazione di cui al successivo art. 5 del presente regolamento.

In tal caso il Presidente ed il Comitato Direttivo del GAL valuterà se risulta possibile attivare misure adeguate, limitando l'operato del consulente stesso ovvero, qualora ciò non fosse possibile, provvederà ad interrompere ogni rapporto lavorativo con il consulente.

ART. 5 – PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Alla luce di quanto espresso sopra e al fine di evitare conflitti di interesse nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL adotta i seguenti principi:

1. i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal GAL, ad eccezione del caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia personalità giuridica;
2. i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri soggetti giuridici che siano destinatari di aiuti nell'ambito di operazioni selezionate dal GAL;
3. il GAL non può selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso.
4. nel caso il Gal sia destinatario di una operazione la relativa selezione sarà affidata alla autorità di gestione.

In fase di preparazione della SSL, e comunque all'inizio di ogni anno solare di attività, la segreteria del GAL si impegna a trasmettere e raccogliere, sottoscritte dagli interessati, le dichiarazioni sul conflitto di interesse, in conformità al presente Regolamento.
Nel caso dei componenti del Consiglio direttivo, la dichiarazione dovrà comprendere anche la mancanza di cause di inconferibilità e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, secondo i principi del D.lgs 39/2013 e s.m.e i.
Su tali dichiarazioni viene eseguito un accertamento di veridicità ed il verbale di tale verifica è firmato dal rappresentante legale del GAL e trasmesso alla Regione Liguria in sede di presentazione della SSL, come richiesto nell'Avvio delle procedure per la selezione delle SSL e dei GAL.

ART. 6 MODALITA' DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutti i soggetti di cui al precedente Articolo 4, non appena si manifesti una potenziale situazione di conflitto di interesse, devono presentare al Presidente del GAL, una dichiarazione scritta che spieghi la natura dei tale rapporto/interesse, dichiarazione che deve formare parte integrante dell'atto nell'ambito del quale si è evidenziata una potenziale situazione di conflitto di interesse e che deve essere redatta sulla base del modello di cui all' *allegato A "Dichiarazione assenza conflitto di interesse*". Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

ART. 7 – AMBITI DI APPLICAZIONE ULTERIORI

Il presente Regolamento si applica e si estende all'ambito di operatività del GAL in relazione alle progettualità a cui lo stesso può partecipare e/o realizzare, coerentemente con l'osservanza e lì applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in riferimento alla propria configurazione giuridica.

Il presente regolamento si applica, ove compatibile, anche ai progetti a gestione diretta del Gal, progetti complessi misti, progetti a scala locale, progetti a ombrello.

ART. 8 - DIVIETI

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dalla SSL, è vietato l'affidamento di incarichi a soggetti, in qualità di consulenti o fornitori, che siano consiglieri del GAL, ai coniugi , ai parenti ed agli affini entro il 4° grado dei consiglieri e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.

ART. 9 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno inoltre essere consultabili per l'intera collettività , tramite la pubblicazione nel sito internet GAL ovvero dell'Ente Capofila alla sezione "Trasparenza Amministrativa".

Il Presidente provvederà a riferire tempestivamente al Consiglio Direttivo in merito a potenziali situazioni di conflitto d'interesse di cui abbia avuto comunicazione. Il Consiglio Direttivo si esprimerà in merito.

LUOGO E DATA
22/07/2025

FIRMA

